

Decreto del Ministro dell'interno 29 maggio 2013

“Modifica al decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2003 recante modificazioni alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'interno 5 febbraio 2002 contenente i requisiti di inidoneità al servizio del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.”



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno adottato in data 5 febbraio 2002, concernente l’elenco delle imperfezioni ed infermità cause di inidoneità al servizio operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la relativa tabella A allegata;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno adottato in data 3 novembre 2003, concernente la modifica della predetta tabella A relativamente ai parametri della “Funzione Visiva”;

VISTI gli studi e le sperimentazioni effettuati dai competenti uffici che dimostrano la possibilità di continuare a svolgere mansioni tecnico-operative, pur in presenza di limitazioni al visus, attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale;

VISTI gli studi che hanno individuato le caratteristiche strutturali degli occhiali di protezione con lenti correttive del visus, da utilizzare nell’attività operativa, che consentono di non compromettere la sicurezza lavorativa degli operatori;

RILEVATO che l’utilizzo dei predetti dispositivi individuali di protezione consente la permanenza in servizio di personale appartenente al settore tecnico-operativo che si trova in presenza di limitazioni al visus, settore che costituisce la struttura portante dell’attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

RAVVISATA la necessità di aggiornare i parametri di acutezza visiva da lontano, causa di non idoneità al servizio incondizionato nel settore operativo dei Vigili del Fuoco per il personale permanente, nonché per il personale volontario, di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2003, al fine di omogeneizzare ed armonizzare la normativa vigente;

EFFETTUATA l’informazione alle OO.SS. di categoria ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera k), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

SU PROPOSTA del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

Decreta

Art. 1.

1. L’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2003 è sostituito dal seguente:



Il Ministro dell'Interno

“Art. 1.

La tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'interno 5 febbraio 2002, nella parte relativa alla FUNZIONE VISIVA, limitatamente al parametro – acutezza visiva per lontano – e fermi restando gli altri parametri nella tabella stessa indicati, è modificata come segue:

FUNZIONE VISIVA

-acutezza visiva per lontano

Visus naturale inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi o inferiore a 5/10 in un occhio.

Nel caso di visus naturale inferiore a 12/10 complessivi o a 5/10 in un occhio, è ammessa la correzione con lenti, purché:

- il visus corretto raggiungibile non sia inferiore a 14/10 complessivi con almeno 6/10 nell'occhio che vede meno;
- la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.”

Roma, 29. MAG. 2013

IL MINISTRO
Alfano